

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
della TREMEZZINA

Via Provinciale – 22010 Ossuccio Tel/Fax 0344 54051

e-mail coic84900c@istruzione.it c.f. 8400209136

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER L'INTEGRAZIONE

Buone prassi per una scuola inclusiva

A Cura della Commissione Integrazione d'Istituto coordinata dalla Funzione Strumentale Ins. Carla Contri

Anno –scolastico 2009/10

PREMESSA

Nell'Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina opera la "Commissione Integrazione" formata da docenti curricolari e di sostegno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 15 della legge 104/92.

La Commissione ha redatto questo protocollo d'istituto per orientare le modalità d'intervento della scuola di fronte ai cosiddetti "bisogni educativi speciali" (di cui sono portatori gli alunni disabili riconosciuti ma anche altri con difficoltà di sviluppo emotivo e cognitivo) e al cospetto di alunni stranieri sempre più numerosi nelle nostre classi. La Commissione intende creare all'interno dell'Istituto, anche grazie alla continuità tra i vari gradi di istruzione, le basi di una "scuola inclusiva", cioè una scuola che sappia contenere e valorizzare le presenze più diverse, dando un senso al contributo di tutti.

Si parte dal presupposto che ciascuno di noi è un essere unico ed irripetibile; dunque, gli "assi" e le "tassonomie" di sviluppo dovranno servire a fissare i punti di partenza per l'inclusione, non dei parametri rigidi, così da garantire interventi mirati a favorire un progresso armonico nella totalità della persona. La collaborazione tra scuola, famiglia, A.S.L. ed enti territoriali dovrà diventare un gioco di squadra con un unico obiettivo: il benessere della persona. Lo scopo principale del Protocollo è di favorire le "buone prassi", affinché l'integrazione scolastica e formativa degli alunni diversamente abili o stranieri non sia solo un problema da gestire o una zavorra di cui si vorrebbe fare a meno, ma costituisca l'occasione di conoscere differenti modalità di esistere e di far esperienza del mondo. Particolare attenzione sarà posta sull'alunno in situazione di handicap al fine specifico di condurlo verso il pieno sviluppo delle sue potenzialità e capacità, in previsione del successivo inserimento sociale e lavorativo (Progetto di Vita).


Il 27.02.2007 è stato firmato l'Accordo di Programma della Provincia di Como per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Tale documento regola i rapporti tra scuola, territorio ed A.S.L. in un'ottica di lavoro dinamico per un'integrazione scolastica in funzione della interazione sociale della qualità del "progetto di Vita".

Scuola inclusiva

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



1)




Individuazione dell'alunno in situazione di handicap o svantaggio

Dopo un primo periodo d'accoglienza e d'osservazione, nel caso di alunni con particolari difficoltà, gli insegnanti attraverso i colloqui con le famiglie, segnalano le problematiche emerse e consigliano ai genitori un colloquio con l'A.S.L. per un consulto.

Nel caso di alunni già segnalati gli insegnanti si pongono in contatto con il precedente ordine di scuola, con le agenzie educative, con l'A.S.L. e gli operatori specialistici secondo un percorso di continuità .

Si ritiene indispensabile prestare particolare attenzione alla formazione delle classi per le quali si fa riferimento ai criteri esplicitati nel P.O.F. dell'istituto Comprensivo della Tremezzina.

2)



Osservazione dell'aspetto educativo e didattico del bambino

l'insegnante di sostegno, con la collaborazione dei docenti curricolari, l'eventuale assistente educativo, il precedente ordine di scuola e la famiglia, predispose delle osservazioni iniziali dell'alunno diversamente abile, così da costruire un quadro informativo della situazione di partenza. Le osservazioni vengono raccolte nel registro dell'insegnante di sostegno e in apposite tabelle. Successivamente, dai risultati ottenuti, si provvede alla stesura di un piano personalizzato di studio (P.E.I piano educativo individualizzato/P.EP.) volto al maggior sviluppo della persona disabile e al suo fruttuoso inserimento scolastico.

3)



La documentazione


Il P.D.F. (profilo dinamico funzionale) “indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo le difficoltà d’apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero delle capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate”. È redatto entro i primi tre mesi della classe prima di ogni ordine e ciclo di scuola, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati con la collaborazione dei familiari dell’alunno e con la consulenza degli operatori dell’A.S.L. o dell’ente convenzionato e accreditato. Viene aggiornato durante la terza classe della scuola primaria e durante il corso d’istruzione secondaria superiore come previsto dall’accordo di programma della provincia di Como per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Dopo la predisposizione del P.D.F. avviene la stesura del P.EI. / P.E.P. che rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati/personalizzati.

Il P.EI. dovrà contenere:

- gli obiettivi da conseguire a breve e lungo termine;
- gli eventuali supporti sanitari e riabilitativi dell’A.S.L.;
- gli eventuali interventi del comune di residenza dell’alunno;
- gli interventi di collaborazione della famiglia;
- i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.

4)



Gli insegnanti di classe/sezione e l'insegnante di sostegno devono favorire l'inserimento e l'integrazione dell'alunno nel gruppo. In ogni caso è richiesta a tutti i docenti la conoscenza e la padronanza di metodologie e di tecniche per l'individualizzazione dell'insegnamento.

Gli insegnanti curricolari e l'insegnante di sostegno possono operare con diverse modalità per favorire gli apprendimenti e l'integrazione sociale:

- intervento in classe in situazione di lavoro diretto con l'alunno o a distanza (secondo le modalità progettate dall'equipe pedagogica);
- intervento sul piccolo gruppo di alunni finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni/personalizzati, sia in ambito di educazione affettiva che cognitiva. Il gruppo potrà essere o di livello o eterogeneo o su varie classi per favorire la migliore integrazione di ciascuno, valorizzando il contributo di tutti;
- intervento individuale anche esternamente alla classe in caso di effettiva necessità finalizzato all'acquisizione di strumentalità scolastiche o allo sviluppo dell'autonomia.

L'insegnante di sostegno

Viene nominato in supporto alla classe dove è inserito l'alunno diversamente abile; individua e circoscrive i problemi, progetta e definisce ipotesi di soluzione, facilita i rapporti e le interazioni funzionali all'integrazione scolastica e sociale.

La figura dell'assistente educatore


Per supportare il percorso d'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili o in difficoltà, la Provincia e i Comuni hanno pensato alla figura dell'educatore o dell'assistente educatore che promuove l'autonomia personale e sociale e sostiene il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione) del bambino all'interno della scuola.

In riferimento "all'Accordo di Programma della provincia di Como per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap" si ricorda che la titolarità e la responsabilità dei progetti d'integrazione rimangono delle istituzioni scolastiche. L'educatore e l'assistente educatore - figure di sistema, che diano specifiche garanzie di professionalità - intervengono all'interno dell'organizzazione scolastica, ma non sono soggette a deleghe. Perciò DEVONO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI (curricolari e di sostegno) nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi previsti nel P.E.I. già concordati a livello collegiale.

In merito ai compiti dell'assistente educatore si ricorda la sentenza del TAR Lombardia-Milano, 2.4.2008, n. 794 riportata nella rassegna di giurisprudenza per la disabilità dall'avv. Vignoli alle pag. 16 e 17 di cui si produce un breve stralcio." (...)Mentre all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) per garantire un'adeguata integrazione scolastica e deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante, diversamente l'assistente educatore è figura sostanzialmente differente. Questi non svolge attività didattica; il suo compito è quello di svolgere una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l'attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Si tratta quindi di attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio.

Quello dell'assistente scolastico è, quindi, un servizio accessorio al diritto allo studio che, al pari del trasporto, della mensa, dei libri ecc., deve essere organizzato tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e, se deve essere garantito, non deve essere necessariamente anche gratuito, ma ben può essere posto a parziale carico dei fruitori, in base alle proprie capacità contributive, in modo tale da evitare ogni discriminazione, sulla scorta di quanto previsto dal già citato art. 10 della L.R. 31/80. (...)

5)



Tutti i docenti debbono preoccuparsi della predisposizione e della verifica degli interventi previsti dal P.E.I. nel rispetto delle necessità di sviluppo e d'apprendimento dell'alunno in situazione di handicap.